



Comune di Alagna Valsesia

Im Land - Comunità Walser

Piazza Municipio n. 1 - 13021 Alagna Valsesia

tel.+39 0163/922944 - 91361 - fax. 0163/91420

www.comune.alagnavalsesia.vc.it

PROVINCIA DI VC

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 DEL 25/05/2022

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 MTR ARERA COME VALIDATO DAL C.O.VE.VA.R. CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 6 del 11.05.2022 - DETERMINAZIONE TARIFFE TARI 2022, SCADENZE VERSAMENTI.

L'anno duemilaventidue addì venticinque del mese di maggio alle ore sedici e minuti trenta convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso Piazza degli Alberghi, 20 il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Dott. VEGGI ROBERTO - Presidente	Sì
2. NEGRA GIOVANNI - Vice Sindaco	No
3. GRASSI DEL GRUMELLO ALBERTO - Consigliere	Sì
4. LANZONI PAOLA - Consigliere	Sì
5. FERLA ATTILIO - Consigliere	Sì
6. BIONI ANDREA - Consigliere	No
7. POZZI MARCO - Consigliere	Sì
8. DEGASPARIS GIULIANO - Consigliere	Sì
9. VALZER LISA - Consigliere	Sì
10. COCCHI ANDREA - Consigliere	Sì
11. MIGNELLI CLAUDIA - Consigliere	No
12.	
13.	
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Assiste l'adunanza il Segretario Generale Dott.ssa MOLLIA Antonella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor Dott. VEGGI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL SINDACO

VISTE

- la legge n.190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015);
- la legge n.208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016);
- la legge n.232/2016 (legge di bilancio per l'anno 2017);
- la legge n.205/2017 (legge di bilancio per l'anno 2018);
- la legge n.145/2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2022);
- la legge 30 dicembre 2020, n. 178 - (Legge di bilancio 2021-2023);
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - (Legge di bilancio 2022-2024);

TENUTO CONTO che

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una sostanziale modifica normativa della componente IMU nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;
- comma 704 art. 1 della medesima Legge sopra richiamata ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI), mantenendo in vigore le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

PRESO ATTO che l'art. 3, c. 5-quinquies del D.L. 30/12/2021 n. 228 (D.L. Milleproroghe), convertito nella Legge 25/02/2022 n. 15, prevede che a decorrere dal 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e, solo per l'anno 2022, il termine di cui al periodo precedente è differito al 31 maggio 2022;

VISTO il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 che ha disciplinato il metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani applicabile per la determinazione della tassa sui rifiuti;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 8 del sopracitato Decreto il quale dispone che ai fini della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio gestione rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche;

VISTO l'art.1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTA la deliberazione dell'ARERA 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif rubricata "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e il relativo allegato A denominato "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 - MTR";

DATO ATTO che la citata deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif:

- adotta il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) per il primo periodo regolatorio, applicando una regolazione che disciplina l'aggiornamento, in coerenza con le linee generali a definite nel d.P.R. n. 158/99, delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani;
- riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti e non regola, viceversa, la determinazione delle tariffe a carico dell'utenza, che continua ad essere disciplinata dalla legge e dal D.P.R. n. 158/1999, con la conseguenza che il Comune - che continua ad essere l'unico soggetto competente all'approvazione delle tariffe (sia in caso di TARI tributo che in caso di tariffa avente natura corrispettiva) - viene chiamato a svolgere una funzione "esterna" al MTR, ma a questo strettamente correlata per il tramite del PEF, che ne costituisce il necessario presupposto;
- fissa il limite di crescita delle entrate tariffarie ("price-cap") in un'ottica di sostenibilità tariffaria e di tutela dell'utenza;

RICHIAMATE, altresì, le successive deliberazioni ARERA di seguito elencate:

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;

VISTA, la deliberazione ARERA 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif la quale definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) apportando modifiche nell'elaborazione del PEF e la successiva deliberazione n. 459/2021 nella quale ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima;

RICHIAMATO, quindi, l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif rubricato "Procedura di approvazione", che delinea il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani, ripartendo le competenze di tale procedimento tra i seguenti soggetti:

- il Gestore del servizio, che ha il compito di predisporre annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2, e di trasmetterlo all'Ente territorialmente competente;
- l'Ente territorialmente competente, che ha il compito di validare il Piano Economico Finanziario della gestione del Servizio Rifiuti degli enti locali a trasmettere lo stesso Piano ai Comuni di riferimento ed all'ARERA per la successiva approvazione;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti, riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale del piano e i corrispettivi del servizio;

CONSIDERATO che al fine di adeguarsi alla nuova disciplina delle forme di gestione e di governo dei servizi pubblici locali relativi ai rifiuti di cui alla Legge Regionale 24 ottobre 2002 n. 24 nonché al Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, in data 12 luglio 2006 i Comuni della Provincia di Vercelli hanno costituito, attraverso i rispettivi Legali Rappresentanti, il Consorzio di Bacino e Ambito Territoriale Ottimale denominato "Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani" siglabile C.O.Ve.Va.R.;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”*, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO il Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n.124, convertito con modificazioni con Legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ed, in particolare, l’art. 58-quinques rubricato “Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il quale recita:

“1. All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: «uffici, agenzie, studi professionali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «uffici, agenzie»;
- b) le parole: «banche ed istituti di credito», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «banche, istituti di credito e studi professionali»;

DATO ATTO che per alcune utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie al fine di evitare aumenti economici troppo elevati per quelle categorie che, ai sensi del D.P.R. 158/99, subirebbero comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, aumenti maggiori;

RICHIAMATA la Deliberazione di C.C. n. 12 del 10/06/2021 con la quale in funzione di quanto sopra sono stati ridefiniti i coefficienti di produttività (Kc e Kd) sia per la quota fissa che per la quota variabile;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti (C.O.VE.VA.R);

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF così come validato dall'Ente Territorialmente Competente, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Costi dello smaltimento dei Rifiuti nelle Discariche);

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

CONSIDERATO che, al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui

- sono previste semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;
- si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

PRESO ATTO che il Comune di Alagna Valsesia ha accertato entrate di cui al paragrafo precedente per i seguenti importi:

- contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07 per **€ 215,00**;

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n.57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

PRESO ATTO che, ai sensi della citata attività regolatoria imposta da ARERA, con propria deliberazione n. 6 del 11.05.2022, il Consiglio di Amministrazione del C.O.Ve.Va.R. ha approvato e validato il Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 elaborato ai sensi del metodo MTR-2, acquisito agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 999 in data 13.05.2022 ed allegato al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale – Allegato 1;

PRESO ATTO che la citata deliberazione n. 363/2021/R/rif prevede, altresì, che fino all'approvazione da parte di ARERA del PEF trasmesso del C.O.Ve.Va.R., si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VALUTATO, per quanto sopra esposto, di procedere al calcolo delle tariffe TARI 2022 secondo il nuovo metodo MTR-2 che conferma l'applicazione del precedente metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, ma sulla base dei costi contenuti nel Piano Economico Finanziario del servizio di igiene urbana (PEF), comprensivi dei costi del gestore, come validato da C.O.Ve.Va.R., nelle more dell'approvazione di ARERA;

DATO ATTO che, alla luce dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i costi del PEF sopraccitato devono essere ripartiti tra parte fissa e parte variabile;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

ATTESO che il limite di crescita sopra citato è stato fissato dall'Ente Territorialmente Competente nella misura del **1,5%** rispetto al totale delle entrate tariffarie dell'anno precedente;

RILEVATO che l'importo complessivo dei costi di cui al Piano economico e finanziario validato da C.O.Ve.Va.R., già riproporzionato in applicazione del limite di crescita in conformità a quanto prescritto dall'art. 4.1 della citata deliberazione n. 363/2021/R/rif, è pari ad Euro 300.209,00 ed è così ripartito:

- costi fissi: Euro 87.341,00
- costi variabili: Euro 212.867,00

RICHIAMATA la delibera 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/rif di ARERA, rubricata "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" con la quale si definiscono le disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023;

ATTESO che la sopra citata deliberazione individua, in considerazione dell'esigenza di garantire, a tutela dell'utente, maggiore trasparenza sulle condizioni di erogazione del servizio, la decorrenza degli obblighi di trasparenza a partire dal 1° aprile 2020 per tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, ad eccezione dei gestori, ivi inclusi i Comuni che gestiscono il servizio integrato in economia, che erogano il servizio in territori con una popolazione residente non eccedente i 5000 abitanti, per i quali si conferma la decorrenza degli obblighi a partire dal 1° gennaio 2022;

ATTESO che a decorrere dall'anno 2021, a valere sull'anno 2022, sia per effetto delle modifiche apportate al D.Lgs.152/2006 ad opera del D.Lgs.116/2020 che per la deroga alla normativa citata di cui all'art.30, comma 5, del D.L. n.41/2021 (Decreto Sostegni) convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2021, n.69, viene soppressa la categoria dei Rifiuti speciali assimilati e sono considerati rifiuti urbani solo quelli domestici e quelli ricompresi all'allegato L-quater, provenienti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

EVIDENZIATO INOLTRE CHE il Comune di Alagna Valsesia nell'esercizio della propria attività istituzionale, persegue, gli obiettivi di uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, attraverso attività di sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti coloro che, a vario titolo, vivono e frequentano la zona in un percorso partecipato, con l'intenzione, accanto alla sensibilizzazione degli abitanti, di realizzare un'offerta turistica coerente con i principi del turismo responsabile attraverso l'implementazione di un Sistema Integrato di Gestione del Turismo, derivante da un progetto avviato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino e la Regione Piemonte denominato "Alagna Walser Green Paradise";

RICHIAMATA la già citata deliberazione di C.C. n. 9 del 24/06/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale – I.U.C. (disciplina TARI dal CAPO IV articolo 30 all'art. 45) e le deliberazioni di C.C. n. 5 del 28/03/2019 e n. 12 del 10/06/2021 relative alla modifica del medesimo;

RICHIAMATO l'art. 42 comma 4 del citato Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale – I.U.C. (disciplina TARI dal CAPO IV articolo 30 all'art. 45), che così recita:

"In base all'evoluzione del progetto "Alagna Walser Green Paradise" l'Amministrazione identificherà annualmente i parametri sul quale valutare e commisurare l'entità delle riduzioni da concedere agli aventi diritto";

RILEVATO che dallo studio redatto dall'Università di Torino risultano vendute dagli esercizi commerciali turistici mediamente 55.000 bottigliette annuali e che tale rifiuto rappresenta un importante elemento di produzione rispetto alla totalità dei rifiuti plastici prodotti;

DATO ATTO pertanto che l'Amministrazione anche per l'anno 2022 intende ridurre la produzione di rifiuti plastici connessi alla vendita di bottigliette presso gli esercizi commerciali turistici;

RITENUTO, quindi, opportuno mantenere i coefficienti caratteristici K_C e K_D di cui al citato D.P.R. 158/1999 delle categorie di utenza non domestica coinvolte ed aderenti al progetto "Alagna Walser Green Paradise" riconoscendo alle stesse un abbattimento dei rispettivi coefficienti nelle seguenti misure:

- ✓ categoria 122 - Dehors stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
- ✓ categoria 123 - Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
- ✓ categoria 124 - Alberghi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%
- ✓ categoria 126 - Campeggi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sulla base del PEF per l'anno 2022, come validato dall'Ente Territorialmente Competente C.O.Ve.Va.R.;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportate nell' "Allegato 2" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO delle seguenti scadenze per il versamento della TARI:

rata n. 1: rata di acconto con scadenza al **30 settembre 2022**;

rata n. 2: rata a conguaglio con scadenza al **31 dicembre 2022**;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 31/03/2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 26772000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della medesima;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022 così come dettagliate nell'"allegato 2" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di individuare, anche per l'anno 2022, quale parametro di evoluzione del progetto "*Alagna Walser Green Paradise*" la diminuzione della produzione di rifiuto proveniente dalle bottigliette di plastica mediante installazione o il mantenimento di erogatori di acqua presso gli esercizi turistici aderenti e contestualmente sostituendo i contenitori di plastica a monouso con borracce di altro materiale;
4. di mantenere i coefficienti caratteristici K_C e K_D di cui al citato D.P.R. 158/1999 delle categorie di utenza non domestica coinvolte ed aderenti al progetto "*Alagna Walser*

Green Paradise”, così come già deliberati per l’anno 2021, riconoscendo alle stesse un abbattimento dei rispettivi coefficienti nelle seguenti misure:

- ✓ categoria 122 - Dehors stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
 - ✓ categoria 123 - Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 60%
 - ✓ categoria 124 - Alberghi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%
 - ✓ categoria 126 - Campeggi stagionali Alagna Green Paradise: riduzione 46%
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
 6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta illustrata dal Sindaco;

Esaminata la proposta illustrata in premessa;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi:

D E L I B E R A

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l’urgenza al fine approvare l’atto deliberativo nei termini stabiliti dalla legge;

Visto l’art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi:

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Dott. VEGGI ROBERTO
Firmato digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott.ssa MOLLIA Antonella
Firmato digitalmente

PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Comune di ALAGNA VALSESIA			Comune di ALAGNA VALSESIA			Comune di ALAGNA VALSESIA			Comune di ALAGNA VALSESIA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	28.349	-	28.349	28.349	-	28.349	28.349	-	28.349	28.349	-	28.349
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	48.425	-	48.425	48.425	-	48.425	48.425	-	48.425	48.425	-	48.425
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	11.867	-	11.867	11.867	-	11.867	11.867	-	11.867	11.867	-	11.867
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	107.157	-	107.157	107.157	-	107.157	107.157	-	107.157	107.157	-	107.157
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{1c}	4.969	-	4.969	4.969	-	4.969	4.969	-	4.969	4.969	-	4.969
Fattore di Sharing ω	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{1c}	2.087	-	2.087	2.087	-	2.087	2.087	-	2.087	2.087	-	2.087
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	19.371	19.371	-	19.371	19.371	-	19.371	19.371	-	19.371	19.371
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	193.711	19.371	213.082	193.711	19.371	213.082	193.711	19.371	213.082	193.711	19.371	213.082
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSI	5.703	24.804	30.507	5.703	24.898	30.601	5.703	24.898	30.601	5.703	24.898	30.601
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	21.464	8.745	30.209	21.464	11.291	32.755	21.464	11.291	32.755	21.464	11.291	32.755
Costi generali di gestione CGG	20.878	1.417	22.294	20.878	1.415	22.294	20.878	1.415	22.294	20.878	1.415	22.294
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{4L}	3.447	3.685	7.132	3.447	3.682	7.128	3.447	3.682	7.128	3.447	3.682	7.128
Costi comuni CC	45.789	13.848	59.636	45.789	16.388	62.177	45.789	16.388	62.177	45.789	16.388	62.177
Ammortamenti Amm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti Acc	-	5.452	5.452	-	3.027	3.027	-	3.027	3.027	-	3.027	3.027
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	5.452	5.452	-	3.027	3.027	-	3.027	3.027	-	3.027	3.027
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{LUC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	-	5.452	5.452	-	3.027	3.027	-	3.027	3.027	-	3.027	3.027
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	5.149	5.149	-	5.149	5.149	-	5.149	5.149	-	5.149	5.149
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	51.491	49.254	100.745	51.491	49.463	100.955	51.491	49.463	100.955	51.491	49.463	100.955
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	245.203	81.612	326.814	245.203	68.834	314.037	245.203	68.834	314.037	245.203	68.834	314.037
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	245.203	68.625	313.827	245.203	68.834	314.037	245.203	68.834	314.037	245.203	68.834	314.037
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			50%			50%			50%			50%
q _{o2} ton			760,61			760,61			760,61			760,61
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			38,45			38,91			39,50			40,09
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			33,20			33,20			33,20			33,20
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ ₁			-0,40			-0,40			-0,40			-0,40
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ ₂			-0,30			-0,30			-0,30			-0,30
Totale γ			-0,70			-0,70			-0,70			-0,70
Coefficiente di gradualità (1+γ)			0,30			0,30			0,30			0,30
Verifica del limite di crescita												
r _{PI}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X _o			0,20%			0,20%			0,20%			0,20%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG _o			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,50%			1,50%			1,50%			1,50%
(1+ρ)			1,0150			1,0150			1,0150			1,0150
ΣT _o			313.827			314.037			314.037			314.037
ΣTV _{o-1}			253.166			213.082			213.082			211.269
ΣTF _{o-1}			42.818			87.341			91.848			98.235
ΣT _{o-1}			295.984			300.424			304.930			309.504
ΣT _o / ΣT _{o-1}			1,0403			1,0453			1,0299			1,0144
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			300.424			304.930			309.504			314.037
delta (ΣT _o -ΣT _{max})			13.404			9.107			4.533			-
TVa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	193.711	19.371	213.082	193.711	19.371	213.082	193.711	17.558	211.269	193.711	19.371	213.082
Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	48.371	38.971	87.341	51.491	40.356	91.848	51.491	46.743	98.235	51.491	49.463	100.955
Ta=TVa+Tfa dopo distribuzione delta (ΣTa-ΣTmax)	242.082	58.342	300.424	245.203	59.727	304.930	245.203	64.301	309.504	245.203	68.834	314.037
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			215			215			215			215
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-			-			-
ΣTV _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			212.867			212.867			211.054			212.867
ΣTF _o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			87.341			91.848			98.235			100.955
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			300.209			304.715			309.289			313.827
Attività esterne Ciclo Integrato RU			-			-			-			-

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	1,00	0,36418	0,36418	1,00	165,13789	0,27985	46,21384
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,36418	0,35690	1,40	165,13789	0,27985	64,69937
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,36418	0,39331	1,80	165,13789	0,27985	83,18491
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,36418	0,42245	2,20	165,13789	0,27985	101,67044
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,36418	0,45158	2,90	165,13789	0,27985	134,02013
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,36418	0,47343	3,40	165,13789	0,27985	157,12705

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,12455	0,35986	2,60	0,30023	0,78060
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,12455	0,75345	5,51	0,30023	1,65427
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,12455	0,42733	3,11	0,30023	0,93372
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,12455	0,33737	2,50	0,30023	0,75058
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,12455	1,20327	8,79	0,30023	2,63902
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,12455	0,89964	6,55	0,30023	1,96651
107-Case di cura e riposo	0,95	1,12455	1,06832	7,82	0,30023	2,34780
108-Uffici, agenzie, studi professionali	0,55	1,12455	0,61850	4,50	0,30023	1,35104
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,12455	0,61850	4,50	0,30023	1,35104
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,12455	0,97836	7,11	0,30023	2,13464
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,12455	1,20327	8,80	0,30023	2,64202
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,12455	0,80968	5,90	0,30023	1,77136
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,12455	1,03459	7,55	0,30023	2,26674
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,12455	0,48356	3,50	0,30023	1,05081
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,12455	0,61850	4,50	0,30023	1,35104
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,12455	5,44282	39,67	0,30023	11,91012
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	1,12455	4,09336	29,82	0,30023	8,95286
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,12455	1,97921	6,01	0,30023	1,80438
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,12455	1,73181	12,59	0,30023	3,77990
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	1,12455	6,81477	49,72	0,30023	14,92744
121-Discoteche, night club	1,04	1,12455	1,16953	8,56	0,30023	2,56997
122-Dehors stagionali Alagna Green Paradise	0,61	1,12455	0,68598	4,96	0,30023	1,48914
123-Ristorante / bar stagionali Alagna Green Paradise	0,97	1,12455	1,09081	7,94	0,30023	2,38383
124-Alberghi stagionali Alagna Green Paradise	0,36	1,12455	0,40484	2,95	0,30023	0,88568
125-Autorimesse - box	0,26	1,12455	0,29238	2,10	0,30023	0,63048
126-Campeggi stagionali Alagna Green Paradise	0,36	1,12455	0,40484	2,95	0,30023	0,88568
127-Dehors stagionali	1,51	1,12455	1,69807	12,41	0,30023	3,72585
128-Ristorante / bar stagionali	2,42	1,12455	2,72141	19,85	0,30023	5,95957
129-Alberghi stagionali	0,67	1,12455	0,75345	5,46	0,30023	1,63926
130-Campeggi stagionali	0,67	1,12455	0,75345	5,46	0,30023	1,63926